

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Progetto POSEIDONE

Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente

tra

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Cannaregio 168 - 30121, C.F. 80007580279, rappresentata dal dott. Mauro Giovanni Viti nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13 settembre 1961, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Turismo e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto, in forza della L.R. n. 54/2012 e della D.G.R.V. n. 1574 del 13 dicembre 2022.

e

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine (di seguito CNR - ISMAR), con sede in Venezia, Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F - 30122, pec: protocollo.ismar@pec.cnr.it, C.F. 80054330586 e P.I. 02118311006, rappresentato dal Direttore Dott. Mario Sprovieri, nato a Palermo (PA) il 5 agosto 1969, nominato con Provvedimento del Direttore Generale del CNR n.18 del 21.02.2023; di seguito, congiuntamente, definite “le Parti”;

PREMESSO CHE

1. Nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000, la Regione intende proseguire le iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e individuare idonee misure di conservazione;
2. La Regione del Veneto, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali, interviene in materie complesse inerenti alla tutela dell’ambiente terrestre e marino, alla protezione della biodiversità e allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, caratterizzate da scenari in rapida evoluzione che richiedono conoscenze tecniche e scientifiche.
3. Il CNR, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie, di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche. In particolare, il CNR - ISMAR svolge attività di ricerca di base e applicata in oceanografia fisica, chimica e biologica e in geologia marina con l'obiettivo di contribuire sia allo studio dei processi oceanici e della variabilità climatica che allo sviluppo di sistemi/servizi per l'osservazione, la protezione e la gestione sostenibile dell'ambiente marino e delle coste, incluse le aree di transizione. La sua missione, così come descritta dall’atto costitutivo, si articola nelle

seguenti sei aree tematiche: oceanografia fisica e biogeochimica per lo studio dei processi e della variabilità climatica, dal mare aperto alle aree di transizione; servizi osservativi e operativi per il monitoraggio di variabili oceaniche fisiche, chimiche e biologiche e per la valutazione dei rischi; evoluzione geologica degli oceani, dei margini continentali e delle aree di transizione per la valutazione di potenziali risorse e la valutazione dei rischi geologici; stratigrafia, paleoceanografia e studio dei meccanismi di cambiamento del regime climatico; ricerca ecologica per lo studio della struttura, del funzionamento e dell'evoluzione degli ecosistemi; gestione interoperabile dei dati marini per la pianificazione dello spazio marittimo e lo sviluppo di una economia del mare “*ecosystem-based*”. A queste si aggiunge la divulgazione scientifica e l'*Ocean Literacy*.

4. La Regione del Veneto - Direzione Turismo – U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi si occupa: a) della programmazione, gestione e verifica delle azioni regionali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale regionale; b) della gestione di misure di conservazione, monitoraggio e pianificazione nei siti rete Natura 2000; c) del coordinamento delle misure e delle risorse per lo sviluppo delle infrastrutture verdi a tutela della biodiversità e la valorizzazione del sistema delle aree protette; d) della promozione e divulgazione degli interventi in materia di biodiversità, parchi e aree protette.
5. La Regione del Veneto - Direzione Turismo – U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi è partner del progetto POSEIDONE “Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente” nell’ambito del Programma Interreg Italia-Slovenija 2021-2027, codice identificativo del progetto ITA-SI0400091, CUP H81G23000030007. Il progetto ha l'obiettivo generale di promuovere lo sviluppo locale favorendo la tutela della natura e della biodiversità, lo sviluppo di infrastrutture verdi e blu nei siti Natura 2000, la diminuzione della pressione turistica sui parchi naturali e sulle aree ad alta naturalità e di favorire la biodiversità in agricoltura per il miglioramento del paesaggio, la tutela delle specie autoctone e la diffusione della conoscenza. Pertanto, risulta necessario il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario in ambito terrestre, marino, lagunare e costiero, tra cui la *Pinna nobilis* nella Laguna di Venezia e nelle acque marine del Veneto.
6. Il CNR - ISMAR possiede consolidata esperienza e competenze nello studio e monitoraggio del comparto bentonico, e, nello specifico, della specie protetta *Pinna nobilis* e, pertanto, dispone delle risorse conoscitive specificatamente mirate allo sviluppo degli argomenti trattati nel progetto POSEIDONE;
7. La Regione del Veneto - Direzione Turismo – U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi e il CNR - ISMAR hanno ravvisato l’opportunità di collaborare - mediante la stipula di un Accordo di collaborazione scientifica - al fine di coordinare le rispettive azioni in relazione alle specifiche competenze tecnico - scientifiche presenti nei due Enti, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza in materia di biodiversità, attraverso l’acquisizione di informazioni puntuali e aggiornate sulla specie bentonica protetta *Pinna nobilis* utili sia alla Regione del Veneto per la sua attività di programmazione di azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio naturale regionale e sia per il CNR - ISMAR nella sua attività di ricerca scientifica interdisciplinare, formazione e divulgazione. A tal fine, la collaborazione prevista dall’accordo sarà attuata mediante lo scambio di conoscenze e la creazione di una rete di relazioni tra i componenti dei gruppi di ricerca del CNR - ISMAR e il personale della Regione del Veneto - Direzione Turismo.

8. L'articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di compiti istituzionali comuni a entrambi gli enti stipulanti, e per la realizzazione di un interesse pubblico.
9. La normativa vigente in materia di contratti pubblici stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito del Codice degli Appalti qualora siano soddisfatte le condizioni di cooperazione tra amministrazioni nell'interesse pubblico e che queste svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
10. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni normative dei punti 7 e 8 sono rispettate sia nei presupposti, sia nei contenuti del presente Accordo di collaborazione scientifica.

TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo attuativo

1. Il CNR - ISMAR collaborerà con la Regione del Veneto - Direzione Turismo fornendo il supporto scientifico necessario per attuare quanto previsto nelle premesse, a supporto delle attività del progetto POSEIDONE "Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente" nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenija 2021-2027 (di seguito "Programma"), codice identificativo del progetto ITA-SI0400091, CUP H81G23000030007;
2. La Regione del Veneto - Direzione Turismo e il CNR - ISMAR collaboreranno mediante il reciproco scambio di conoscenze e provvederanno ad eseguire in collaborazione le attività, oltre che a redigere gli elaborati previsti dal progetto POSEIDONE, fino a sua conclusione, secondo le previsioni del presente accordo;
3. Il CNR - ISMAR, in particolare, provvederà a:
 - a) svolgere la propria parte di attività di monitoraggio, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
 - b) mettere a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste nel quadro degli impegni istituzionali del personale appartenente all'Istituto;
 - c) mettere a disposizione della Regione del Veneto - Direzione Turismo la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto di eventuali impegni di confidenzialità già assunti, e ferma restando la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo ai legittimi titolari;
 - d) supportare la Regione del Veneto - Direzione Turismo ai tavoli tecnici del partenariato del progetto;
 - e) partecipare, compatibilmente con le rispettive organizzazioni, ad eventi di formazione e più in generale alle attività di disseminazione previste dal progetto;
 - f) rendicontare alla Regione del Veneto - Direzione Turismo le spese sostenute per l'esecuzione delle

attività oggetto dell'Accordo.

4. La Regione del Veneto - Direzione Turismo analogamente provvederà a:
 - a) svolgere la propria parte di attività di coordinamento delle azioni necessarie per il rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
 - b) mettere a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico;
 - c) mettere a disposizione del CNR - ISMAR la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione dell'Accordo, nel rispetto di eventuali impegni di confidenzialità già assunti, e ferma restando la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo ai legittimi titolari;
 - d) rimborsare al CNR - ISMAR le spese e i costi di carattere generale sostenuti per l'esecuzione dell'Accordo, senza che il suddetto rimborso costituisca alcuna forma di corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno, rappresentando invece solo un contributo alle spese effettivamente sostenute nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità tra le Parti dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90.

Art. 3 - Modalità della collaborazione

1. La collaborazione avverrà secondo le modalità descritte nel disciplinare allegato al presente accordo (Allegato A), che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
2. La Regione del Veneto - Direzione Turismo e il CNR - ISMAR comunicheranno successivamente alla stipula dell'accordo:
 - a) un elenco del personale coinvolto nelle attività oggetto della presente collaborazione;
 - b) il responsabile dell'esecuzione dell'Accordo e il responsabile tecnico delle attività;
 - c) il Piano delle Attività (**allegato 1**) unitamente Piano finanziario (**allegato 2**) predisposto in coerenza con il cronoprogramma del progetto POSEIDONE, i cui contenuti sono indicati nell'Allegato A.

Le eventuali variazioni che potranno intercorrere dovranno essere comunicate a mezzo PEC.

3. Nelle attività di competenza del CNR - ISMAR potranno essere coinvolti, oltre al personale strutturato, anche assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.
4. Nelle attività di competenza della Regione del Veneto - Direzione Turismo potranno essere coinvolti, oltre al personale strutturato, anche stagisti, consulenti, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

Art. 4 - Durata della collaborazione

1. Il presente Accordo sarà efficace dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2025, data di conclusione del progetto POSEIDONE.
2. Eventuali proroghe dell'Accordo, per una sua completa attuazione, saranno oggetto di specifica formalizzazione.

Art. 5 - Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto, sin d'ora, che per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo saranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura dati e informazioni (ivi incluso *know-how*) che costituiscono oggetto di diritti di proprietà intellettuale di titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione, a qualunque titolo.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, resta inteso che la valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni parte resterà proprietaria del *know-how* già esistente dalla stessa detenuta, tutti i risultati totali o parziali delle attività oggetto del presente Accordo, conseguiti in collaborazione, e tutte le informazioni ad essi relative, resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
3. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.
4. L'eventuale brevetto o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.
5. Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Art. 6 - Pubblicazione dei risultati

1. I risultati della collaborazione saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. L'eventuale pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività oggetto del presente Accordo sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui al precedente art. 3, comma 2, b), che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.
3. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle prassi nazionali ed internazionali.
4. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

5. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
6. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati relativi ad attività svolte in collaborazione tra le Parti, dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di una iniziativa finanziata dal Programma e svolta in collaborazione tra CNR - ISMAR e la Regione del Veneto e dovrà contenere tutte le informazioni di comunicazione richieste dal Programma e raccolte nel manuale della "*Visual Identity*" scaricabile al seguente indirizzo <https://www.ita-slo.eu/it/visual-identity>. La pubblicazione dovrà preventivamente ottenere il consenso da parte del Programma.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione, contrassegna per iscritto come tale, che ciascuna parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione.
3. Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati delle attività svolte in collaborazione ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8 - Uso del nome e/o logo delle parti

1. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le stesse.

Art. 9 - Risorse messe a disposizione dalle Parti

1. Per le attività oggetto del presente Accordo, le Parti metteranno a disposizione i loro locali, attrezzature e il personale necessario.

Art. 10 - Impegni finanziari

1. Il presente Accordo è stipulato tra le parti a titolo di rimborso spese.
2. La Regione del Veneto - Direzione Turismo rimborserà al CNR - ISMAR le spese sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, entro i limiti disponibili nel bilancio regionale su fondi del progetto POSEIDONE (ID ITA-SI0400091), ovvero fino alla concorrenza di Euro 60.000,00. Il contributo corrisposto dalla Regione del Veneto - Direzione Turismo al CNR - ISMAR deve intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/72. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
3. L'importo di cui al presente articolo è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di un reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

4. La Regione del Veneto - Direzione Turismo riconoscerà le spese previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della collaborazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti (spese generali).
5. Il contributo corrisposto al CNR - ISMAR sarà oggetto di rendicontazione da parte di quest'ultimo, le cui modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nell'Allegato B al presente Accordo, che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
6. Le richieste di pagamento, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute, dovranno essere trasmesse dal CNR - ISMAR alla Regione del Veneto - Direzione Turismo via PEC al seguente indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it.

Art. 11 - Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, ovvero di risolverlo consensualmente qualora si verificassero gravi e comprovati motivi, nonché per ragioni a loro non imputabili si verificassero casi di inattività protratta o di attività che rappresenti una duplicazione di altre in corso tra le medesime, nelle modalità e tempistiche. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito che sarà rimborsato delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

Art. 12 - Limitazione di responsabilità

1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né dalla Regione del Veneto - Direzione Turismo né dal CNR - ISMAR in relazione all'attività che l'altro contraente effettuerà in esecuzione del presente accordo.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda il CNR-ISMAR, l'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (<https://www.cnr.it/it/rpd-cnr>)

Per quanto riguarda, invece, la Regione del Veneto, l'informativa sul trattamento dei dati personali è ricompresa nell'Allegato C.

Art. 14 - Controversie e Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 - Registrazione della collaborazione e spese di bollo

1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. Nel caso di registrazione, il relativo importo dell'imposta sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57, comma 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131).
3. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art 2 dell'allegato A “Tariffa”, parte prima del DPR 642 del 1972, sull'unico originale sottoscritto digitalmente dalle Parti è assolta in modo virtuale dal CNR - ISMAR.

Art. 16 - Forma dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 l'Accordo è sottoscritto in unico originale esclusivamente con firma digitale.
2. Ugualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui agli articoli 3 comma 2 lett. b) (responsabili dell'esecuzione dell'Accordo), 10 (impegni finanziari), 11 (recesso e risoluzione).

Art. 17 - Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Venezia, data della firma digitale 05.07.2023

Per la Regione del Veneto Direzione Turismo	Per l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore Dott. Mauro Giovanni Viti	Il Direttore Dott. Mario Sprovieri

DISCIPLINARE

La *Pinna nobilis*, specie bentonica oggetto di tutela ed inserita nell'allegato IV della Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat), è stata considerata criticamente minacciata (Report annuale 2019 dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). La presenza di tale specie è nota sia per la Laguna di Venezia, sia per la fascia costiera del Veneto, in particolare presso gli affioramenti bio-geogenici noti localmente come "Tegnùe". Tuttavia, la conoscenza in termini di densità, di distribuzione spaziale, di dinamiche temporali, dello stato di salute e della relazione con le condizioni ambientali e le pressioni antropiche è lacunosa. Per tale motivo, risulta necessario il monitoraggio, tramite rilievo diretto in campo, delle popolazioni della specie bentonica protetta *Pinna nobilis* in Laguna di Venezia e nelle acque marine del Veneto, secondo procedure standardizzate prevedendo l'acquisizione di dati quantitativi di abbondanza, stato di salute e composizione di taglia degli individui, nonché informazioni relative alle condizioni dell'habitat, in accordo a protocolli consolidati.

Il progetto POSEIDONE ha l'obiettivo generale di promuovere lo sviluppo locale favorendo la tutela della natura e della biodiversità, lo sviluppo di infrastrutture verdi e blu nei siti Natura 2000, la diminuzione della pressione turistica sui parchi naturali e sulle aree ad alta naturalità e di favorire la biodiversità in agricoltura per il miglioramento del paesaggio, la tutela delle specie autoctone e la diffusione della conoscenza. Pertanto, al fine di sviluppare strategie per la protezione e conservazione della biodiversità (WP1) risulta necessaria la definizione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario in ambito terrestre, marino, lagunare e costiero, tra cui la *Pinna nobilis* nella Laguna di Venezia e nelle acque marine del Veneto. Il progetto e conseguentemente le azioni di cui presente accordo di collaborazione propedeutiche allo sviluppo di un piano di monitoraggio dei popolamenti di *Pinna nobilis*, garantiscono un importante contributo allo sviluppo della capacità di innovazione e ricerca con relativo trasferimento della stessa, attraverso la collaborazione scientifica per elaborare strategie, attuare progetti pilota e organizzare azioni congiunte transfrontaliere di cui all'obiettivo 1 della Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP).

Le attività previste si integrano inoltre nel contesto degli studi condotti dal CNR - ISMAR sulle specie ed habitat bentonici di elevato valore ecologico, e più in generale sulla struttura, funzionamento ed evoluzione degli ecosistemi marini e costieri, anche ai fini della ricerca in ambito di biomonitoraggio/bioindicazione, conservazione e gestione secondo approcci "*ecosystem-based*".

Nell'attuazione della collaborazione non sono previste iniziative di tipo commerciale; le proposte ed i servizi che verranno rivolte al pubblico e quelle che verranno proposte a titolo formativo per i professionisti del settore saranno offerte a titolo gratuito.

La collaborazione si baserà anche su conoscenze e risultati di precedenti attività svolte dalle Parti del presente Accordo, nell'ambito di tematiche similari.

La condivisione di attrezzature e professionalità acquisite nel tempo, consentirà il risparmio di risorse finanziarie e contribuirà a raggiungere ad una visione condivisa e generale per le problematiche oggetto del progetto POSEIDONE.

I responsabili scientifici della Regione del Veneto - Direzione Turismo e del CNR - ISMAR concorderanno gli incontri, ai quali parteciperanno coloro che saranno coinvolti nell'esecuzione dell'accordo attuativo.

In successiva sede le parti concorderanno il Piano delle Attività (**allegato 1**) che potrà subire delle integrazioni o modifiche in corso d'opera ma dovrà comunque sempre indicare:

- a. le attività di ricerca e collaborazione necessarie;
- b. le figure professionali o i collaboratori coinvolti, e in quale ruolo;
- c. la tempistica di esecuzione (calendario delle attività);
- d. le modalità e i luoghi in cui si svolgerà l'attività;
- e. la documentazione a comprova dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

I responsabili scientifici, inoltre, di comune accordo potranno:

- a. monitorare l'andamento dell'attività, anche tramite incontri e riunioni;
- b. apportare al calendario delle attività le variazioni necessarie, imposte da ragioni oggettive;
- c. formulare proposte finalizzate alla miglior esecuzione dell'accordo.

Ciascun responsabile scientifico, inoltre, per la parte di propria competenza:

- a. manterrà periodicamente informato l'ente di appartenenza sull'andamento delle attività;
- b. si adopererà per rendere disponibili, per entrambe le parti contraenti, i locali e le dotazioni ritenuti necessari per l'esecuzione dell'accordo;
- c. si adopererà per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari;
- d. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

L'accordo di collaborazione potrà essere supportato anche tramite:

- a. interscambio di informazioni e di esperienze scientifiche;
- b. promozione e partecipazione congiunta a progetti di ricerca con autonomia di ciascuna unità operativa;
- c. attività divulgativa, pubblicazione concordata di risultati di studi e ricerche svolte in comune;
- d. la partecipazione del personale in qualità di relatore a conferenze, corsi di formazione e aggiornamento sul tema oggetto dell'Accordo.

Entro la data di scadenza dell'accordo, infine, i responsabili scientifici redigeranno una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Risultati, Output e Deliverable

Ai sensi di quanto previsto dal Programma, tutti i documenti necessari all'adempimento dell'attività progettuale inerente alla "Valutazione dello stato di conservazione di specie e habitat target: *Pinna nobilis*" saranno predisposti in bilingue (italiano e sloveno) oltre che in inglese.

Il CNR - ISMAR provvederà alle versioni italiane ed inglesi dei testi, mentre la Regione del Veneto - Direzione Turismo provvederà alla traduzione in lingua slovena oltre che a coordinarsi con gli altri partner progettuali per la realizzazione del documento congiunto.

Diffusione dei risultati

CNR - ISMAR e Regione del Veneto parteciperanno nell'ambito del progetto a n. 3 convegni/seminari scientifici allo scopo di diffondere i risultati raccolti.

A) MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

Il rimborso delle spese sarà erogato secondo le seguenti modalità e su presentazione di note di addebito, in accordo con quanto previsto dal “Piano finanziario” (**allegato 2**) del progetto e con i contenuti del “Piano delle Attività” (**allegato 1**) di cui all’Allegato A:

- a) anno 2023: un primo acconto, da richiedere entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente Accordo, pari a un massimo di € 30.000,00 rispetto all’importo complessivo rimborsabile, al fine di consentire l’avvio delle attività;
- b) anno 2024: un secondo acconto pari ad un massimo di € 20.000,00, subordinato alla redazione di una relazione e alla presentazione da parte di CNR - ISMAR della nota di rendicontazione, sottoscritta dal responsabile scientifico, relativamente alle spese effettivamente e definitivamente sostenute per un importo di € 30.000,00 pari al 100% di quanto già erogato al punto a);
- c) anno 2025: il saldo delle spese sostenute rimborsabile (da richiedere entro il 31.12.2025). L’erogazione del saldo è subordinata alla redazione di una relazione e alla presentazione da parte di CNR - ISMAR di una nota di rendicontazione, sottoscritta dal responsabile scientifico contenente le spese effettivamente e definitivamente sostenute, distinte per quote di acconto di cui al punto a) e b) oltre che la quota a saldo di cui al punto c).

B) MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Il presente Accordo vincola entrambi le Parti al rispetto delle norme del Programma riferite alla modalità di rendicontazione, ai controlli di primo e di secondo livello, alla conservazione dei documenti e alla stabilità delle operazioni.

La spesa sostenuta nell’ambito dell’Accordo viene rendicontata seguendo il metodo dei costi reali relativamente alla categoria di spesa in cui rientrano tali costi ed in base alla loro natura.

La nota per la rendicontazione dovrà essere redatta con tutte le informazioni richieste dal manuale delle spese¹ adottato dal Programma.

La nota dovrà contenere nel dettaglio le spese sostenute per le voci di spesa del personale, delle spese di viaggio, spese amministrative e d’ufficio, attrezzature, consulenze e servizi esterni e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta e indicata nel sopracitato manuale a comprova delle spese sostenute.

Le spese amministrative e d’ufficio e le spese di viaggio sono rimborsabili esclusivamente attraverso il tasso forfettario rispettivamente del 15% e del 4% delle spese di personale ammissibile come previsto dal Manuale.

La Regione del Veneto - Direzione Turismo valuterà la congruità delle spese sostenute in base alla durata della cooperazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

¹ Il manuale delle spese è scaricabile dal sito ufficiale del Programma al seguente link: https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/media/document/ITA_Programme_Manual_expenditures_F_24.10.22.pdf

La Regione del Veneto - Direzione Turismo potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e trasmissione di documenti al CNR - ISMAR al fine di completare la documentazione da trasmettere al “Controllore di primo livello”.

Al termine della propria istruttoria, la Regione del Veneto - Direzione Turismo rimborserà le spese documentate.

In tutte le richieste di pagamento che saranno inviate dal CNR - ISMAR dovranno essere chiaramente indicati i seguenti riferimenti:

- Programma Interreg Italia – Slovenia 2021-2027;
- Progetto POSEIDONE;
- CUP H81G23000030007;
- Numero impegno;
- Decreto di impegno;

Con riferimento alle spese per le quali si chiede il rimborso e che interessano servizi acquistati esternamente all'ente, il fornitore dovrà indicare nelle richieste di pagamento i medesimi riferimenti sopracitati.

Infine, entro la data di scadenza dell'accordo, i responsabili scientifici redigeranno una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

C) MODIFICHE AL PIANO FINANZIARIO

Al fine di un corretto monitoraggio finanziario e rendicontazione delle spese, nonché di una gestione efficiente delle risorse, il CNR - ISMAR è tenuto a presentare il Piano finanziario delle attività (**allegato 2**) strutturato sulla base del modello di budget adottato dai partner di progetto, il quale prevede le spese necessarie per la realizzazione delle attività suddivise per le categorie di costo, così come previste dal Programma.

Eventuali modifiche che interessano i contenuti del suddetto Piano finanziario, così come la ripartizione finanziaria delle spese tra le categorie di costo nel piano finanziario, sono ammesse previa comunicazione alla Regione del Veneto - Direzione Turismo, secondo le indicazioni fornite dal Programma e indicate al seguente link: <https://www.ita-slo.eu/it/attuazione-progettuale/modifiche-progettuali>.

REGIONE DEL VENETO: Regolamento Europeo (UE) 2016/679: “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” - Art. 13. Trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- a) Il trattamento dei dati che riguardano il presente Accordo sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Direttore della Direzione in adempimento di obblighi di legge.
- b) I dati forniti sono acquisiti dal Direttore della Direzione Turismo ai fini della stipula del presente Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso.
- c) Tutti i dati acquisiti dal Direttore della Direzione Turismo potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di definire e completare l'Accordo.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione del Veneto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale della Direzione Turismo della Regione del Veneto che cura il presente accordo;
- b) ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR);
- c) alle altre strutture regionali competenti per l'esecuzione dell'accordo o per l'eventuale contenzioso;
- d) pubblicati nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento.

Diritti delle Parti

Alle Parti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia.

Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Turismo – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia, e-mail: turismo@regione.veneto.it, PEC: turismo@pec.regione.veneto.it.